



COMUNE DI PIANORO

Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
<http://www.comune.pianoro.bo.it> comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. **134** del **06/10/2016**

**PIANO AREA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE 2016 - 2017**

AREA SOCIALE
L'IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE
DEMARIA ANDREA

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

☒ temporanea

☒ in centro abitato

OGGETTO: PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE 2016 - 2017.

I L RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, ed è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissata dalla UE;
- che la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che il Comune di Pianoro rientra tra gli enti che hanno aderito all'attuazione dell'accordo specificato ai punti successivi, particolarmente in relazione all'area di via Andrea Costa nella frazione di Rastignano, che presenta volumi di traffico e densità abitativa paragonabili alla città di Bologna;

Visto:

- che il PAIR Piano Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, ed attualmente in fase di salvaguardia, prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 28/09/2015 sono state apportate, nelle more dell'approvazione del PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, alcune integrazioni al testo già adottato;

Considerato:

- che fra le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale è compresa la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- che il comune di Pianoro rientra nei comuni dell'agglomerato di Bologna, e presenta volumi

di traffico e densità abitativa paragonabili alla città di Bologna particolarmente in relazione all'area di via Andrea Costa nella frazione di Rastignano;

- che il PAIR impegna i comuni aderenti a porre in essere una serie di misure di limitazione del traffico, da modulare nei periodi dal primo ottobre al trentuno marzo per gli anni 2016-2020, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Visto il D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, ed in particolare gli art.li 6 -7 e 37;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S.);

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n° 267;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

A) Nel centro abitato di Rastignano, nel tratto di via Andrea Costa compreso tra l'ingresso del parcheggio posto sul lato SUD del civico 114, (compresi i segue numerazione interni e la via del Pero) ed il confine con Bologna, come individuato nell'allegata planimetria, dal 06.10.2016 al 31.03.2017 compresi, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);**
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi alle direttive 98/69/CE B o successive);**
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).**

Il presente provvedimento (punto A) non si attua nelle giornate festive infrasettimanali.

B) Nel centro abitato di Rastignano, nel tratto di via Andrea Costa compreso tra l'ingresso del parcheggio posto sul lato SUD del civico 114, (compresi i segue numerazione interni e la via del Pero) ed il confine con Bologna, come individuato nell'allegata planimetria, dal 06/10/2016 al 31/03/2017 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle prime domeniche del mese e precisamente nelle giornate del 06/11/2016, 04/12/2016, 05/02/2017, 05/03/2017 e nella seconda domenica di gennaio precisamente il 08/01/2017, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);**
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi alle direttive 98/69/CE B o successive);**
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).**

ORDINA INOLTRE

C) L'adozione delle seguenti misure emergenziali attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPA nella giornata di martedì. Se tali verifiche evidenziano che nei sette giorni precedenti si è riscontrato lo sforamento continuativo di una centralina di

monitoraggio della provincia di Bologna del valore limite giornaliero di 50microgrammi/m³ di PM₁₀ è prevista, nella domenica successiva, nel centro abitato di Rastignano, nel tratto di via Andrea Costa compreso tra l'ingresso del parcheggio posto sul lato SUD del civico 114, (compresi i segue numerazione interni e la via del Pero) ed il confine con Bologna, come individuato nell'allegata planimetria, dal 06/10/2016 fino al 31/03/2017 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore.

Qualora i superamenti perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella stessa o in altra provincia della Regione, i provvedimenti di limitazione della circolazione saranno estesi, nella domenica successiva, a tutte le aree urbane di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo con blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 sull'area del centro abitato di Rastignano, nel tratto di via Andrea Costa compreso tra l'ingresso del parcheggio posto sul lato SUD del civico 114, (compresi i segue numerazione interni e la via del Pero) ed il confine con Bologna.

Dai blocchi della circolazione di cui al presente punto C) sono esentati i seguenti veicoli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);**
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi alle direttive 98/69/CE B o successive);**
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).**

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti a), B), e C) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- veicoli di emergenza e di soccorso;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- veicoli di sicurezza pubblica;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro, attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;

- veicoli per il trasporto persone immatricolati per il trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide muniti di contrassegno "H" handicap;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi e per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura del prelievo;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani o periodici;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- veicoli al servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni all'asilo nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli di interesse storico o collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritte in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia dei 14.000 Euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo per ogni nucleo familiare, regolarmente immatricolati ed assicurati, e muniti di autocertificazione.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada e art. 74 del Regolamento al C.d.S. oppure al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

